



**COMUNE DI PROCENO**  
(Provincia di Viterbo)

**NUMERO: 15**

**DATA: 24.07.2024**

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI, NONCHE' DEGLI STAND ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI STESSI SULLE VIE E PIAZZE**

**IL SINDACO**

**PROCENO ESTATE 2024 MANIFESTAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO**

**Premesso** che nei mesi di luglio e agosto 2024, in varie vie e piazze di questo Comune si terranno delle manifestazioni musicali e d'intrattenimento varie come da calendario allegato;

**Considerato** che gli eventi di cui sopra richiameranno un pubblico numeroso;

**Ritenuto necessario**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività e vietare l'utilizzo degli stessi sulle vie e piazze interessate alle manifestazioni;

**Vista** la circolare della Prefettura di Viterbo prot. n. 33289 del 13/06/2017 riguardante l'adozione di provvedimenti che prevedano il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

**Vista** la L. 125 del 24/07/2008;

**ORDINA**

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che su tutto il centro abitato **sia vietata la vendita per asporto**, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari, nonché il divieto di utilizzo degli stessi sulle vie e piazze interessate alla manifestazione e per tutta la durata della stessa;

- i titolari degli esercizi e degli stand adibiti alla somministrazione di bevande, dovranno servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai clienti, ove questi intendano consumarle all'esterno dell'esercizio;

- le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;

Che venga trasmessa:

- al Prefetto di Viterbo;

- al Stazione Carabinieri di Acquapendente;

- al Questore della Provincia di Viterbo;

I messi notificatori e la Polizia Locale sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale 24 luglio 2024

**IL SINDACO**

**F.to Roberto Pinzi**